



# Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

\*\*\* COPIA \*\*\*

N. 41 del 30/09/2010

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE APPARTENENTI A COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI.

Il giorno 30/09/2010, alle ore 20.00 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
DESENZANI GIANNI	SI	FONTANINI NERINA	SI	SPAZIANI PAOLO	SI
DESENZANI ELENA	SI	ASSOLINI ALBERTO	SI	CARLESCHI ELENA	AG
VERSACI DOMENICO	SI	RONCADORI GIOVANNI	SI	TRAMONTI STEFANO	AG
ZANIBONI FLAVIA	SI	TONONI GUIDO	SI	FRANZONI LUCA	SI
CHERUBINI SANDRA	AG	BRESCIANI MARIA GABRIELLA	SI	TRECCANI VALENTINO	AG
BESCHI GIOVANNI	SI	PEDRAZZANI ANGELO	SI	BETTARI NADIA	SI
BELLINI MASSIMILIANO	SI	TAFELLI ANTONIO	SI	BRESCIANI MASSIMO	AG

Totale Presenti 16

Totali Assenti 5

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 13/10/2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Carpenedolo, li 13/10/2010

F.to dott. PETRINA ANTONIO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, li 23/10/2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to dott. PETRINA ANTONIO

Oggetto: Individuazione delle zone non metanizzate appartenenti a comuni parzialmente metanizzati.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- il territorio del Comune di Carpenedolo risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona climatica E), come si evince dalla tabella inserita nell'allegato A) del D.P.R. 412 del 26/08/1993;
- le Leggi n. 448 del 23/12/1998, n. 488 del 23/12/1999, n. 354 del 23/11/2000, n. 388 del 23/12/2000, nonché la determinazione direttoriale del 23/01/2001 (G.U. del 30/01/2001) prevedono misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento, da applicarsi in porzioni territoriali edificate non metanizzate appartenenti alla zona climatica E (comprese le aree su cui insistono case sparse), a condizione che tali frazioni siano individuate con apposita delibera di Consiglio Comunale (art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) e che siano ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- con nota del 15 gennaio 2010 Prot. n. 5961 R.U., l'Agenzia delle Dogane ha comunicato le nuove condizioni relative all'applicazione della riduzione del prezzo del gasolio e GPL, usati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate;
- la nota sopra citata, precisa che dal 1° gennaio 2010 è venuto meno il beneficio previsto dall'art.13, comma 2, della legge 28/12/2001 n. 448, riferito alle porzioni di territorio definite come frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale; e che restano salve dall'applicazione del beneficio le porzioni di territorio " edificate ....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
- pertanto, al fine di garantire ai soggetti interessati la fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, è stata predisposta dai Servizi Tecnici apposita planimetria (Allegato 1), con l'individuazione delle zone metanizzate e di conseguenza delle zone non metanizzate, aggiornata alla consistenza della rete gas attuale;

#### **RITENUTO CHE:**

- per "zona non metanizzata", si intende l'area esterna ad una fascia di 50 metri dalla più vicina condotta del gas; precisando che la distanza di 50 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;
- appartengono alle "zone non metanizzate" anche quelle aree che per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole del territorio, l'allacciamento alla rete del gas risulti economicamente oneroso;
- per "case sparse" si intende tutto ciò che non rientri nelle definizioni di "centro abitato";
- occorre provvedere all'approvazione della nuova planimetria, predisposta dai Servizi Tecnici, (Allegato 1) per l'individuazione delle zone metanizzate e delle zone non metanizzate del territorio comunale in sostituzione della precedente approvata con deliberazione C.C. 275/2002;

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dei servizi Tecnici Ing. Cesare Guerini ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1) DI INDIVIDUARE, ai soli fini dell'applicazione beneficio all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le "zone non metanizzate", riportate sulla planimetria (Allegato 1), predisposta dai Servizi Tecnici Comunali in sostituzione della precedente approvata con deliberazione C.C. 275/2002;

2) DI INDIVIDUARE come "zona non metanizzata", l'area esterna ad una fascia di 50 metri dalla più vicina condotta del gas; precisando che la distanza di 50 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico;

Indi, con separata votazione che ottiene voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco  
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale  
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano  
(Elena Desenzani)